

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Francesco LOGRIECO	“
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Carlo ALLORIO	“
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Donatella CERE’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Diego GERACI	“
- Avv. Giuseppe LABRIOLA	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Maria MASI	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Salvatore SICA	“
- Avv. Priamo SIOTTO	“
- Avv. Francesca SORBI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Agnello Rossi ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] con studio in [OMISSIS], avverso la decisione in data 25/6/12, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia gli infliggeva la sanzione disciplinare dell'avvertimento;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente;
Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;
Udita la relazione del Consigliere avv. Giuseppe Labriola;
Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Con nota del 20.04.2011, la Dott.ssa [TIZIA], Presidente della [OMISSIS] sezione penale del Tribunale di Brescia, trasmetteva al COA di Brescia una segnalazione redatta dal Giudice, Dott.ssa [CAIA], avente ad oggetto alcune frasi utilizzate dall'Avv. [RICORRENTE] nell'atto di gravame avverso la sentenza n. [OMISSIS]/2010, pronunciata dalla stessa Dott.ssa [CAIA].

L'Avv. [RICORRENTE] aveva definito di una "superficialità disarmante" la sentenza impugnata ed aveva affermato, ancora, che il Giudice aveva reso la pronuncia "senza dar conto di avere nemmeno sfogliato la copiosa documentazione prodotta" e, infine, che "chiunque si fosse dato la pena di leggere la documentazione prodotta dall'imputato (con un minimo di buona fede e leale volontà di comprenderne il contenuto) non avrebbe potuto sostenere che non vi fosse la prova di credito dell'imputato nei confronti della mandante."

Chiamato per due volte a rendere chiarimenti, il COA apriva il procedimento disciplinare con il seguente capo di incolpazione.

Essere venuto meno ai doveri di dignità e decoro professionali ed al divieto di utilizzo di espressioni sconvenienti ed offensive e di rispetto verso i magistrati prescritti, rispettivamente agli artt. 5, 20 e 53 C.D: per avere, nell'atto di appello proposto per conto del suo assistito sig. [TIZIO] avverso la sentenza n. [OMISSIS]/10 pronunciata dal giudice monocratico del Tribunale di Brescia in data [OMISSIS]/2010 (nel proc. penale n. [OMISSIS]/09 R.G. Tribunale di Brescia a carico del predetto [TIZIO]), travalicando il legittimo esercizio del diritto di critica, definito la motivazione della predetta sentenza di superficialità disarmante e per aver affermato (pag. 2 del richiamato atto di appello) che il giudice di prime cure avrebbe reso la pronuncia "senza dar conto di avere nemmeno sfogliato la copiosa documentazione prodotta" ed infine, per aver affermato che "chiunque si fosse dato la pena di leggere la documentazione prodotta dall'imputato (con un minimo di buona fede e leale volontà di comprenderne il contenuto) non avrebbe potuto affermare che non vi fosse la prova di credito dell'imputato nei confronti della mandante.

Fatti commessi in Brescia nell'ottobre 2010".

Chiusa l'istruttoria, il COA riteneva che aver definito la sentenza come affetta da una "superficialità disarmante" rientrasse nel diritto di critica del provvedimento; le altre frasi venivano invece ritenute travalicanti il diritto di critica e, quindi, disciplinarmente rilevanti onde veniva applicata la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Avverso tale decisione, l'Avv. [RICORRENTE] ha presentato tempestivo ricorso sollevando due punti devolutivi che si sostanziano nell'esimente del legittimo esercizio del diritto di critica del provvedimento del giudicante per fini meramente difensivi: 1) apparenza di motivazione, apparenza di logicità della motivazione, travisamento in fatto in ordine alla valutazione degli elementi di fatto e della prova a carico dell'incolpato; 2) apparenza di motivazione, apparenza di logicità della motivazione, travisamento di legge in ordine alla sussistenza dei caratteri, richiesti dalla norma, di sconvenienza e offensività delle espressioni utilizzate, nel riferimento al caso concreto.

MOTIVAZIONE

È giurisprudenza costante di questo Consiglio quella secondo cui incorre nella violazione del precetto deontologico l'avvocato che utilizza espressioni di carattere sconveniente ed offensivo, venendo meno alla regola della continenza e di una corretta dialettica processuale (art. 20 C.D. previgente e 52 attuale).

Tale regola impone di rifuggire da passaggi lessicali a valenza offensiva e/o disdicevole che attribuiscono al destinatario un maldestro comportamento di palese scorrettezza volto a paralizzare un' iniziativa giudiziaria.

L'avvocato, nello specifico caso poteva contestare la *consecutio* degli avvenimenti e puntualizzare i termini della vicenda e le rispettive posizioni delle parti ma le espressioni rivolte al magistrato hanno portato un *vulnus* indubbio per la figura professionale di quest'ultimo la cui condotta è stata presentata come artificiosa e contraria a fondamentali principi di correttezza e lealtà nello svolgimento dell'attività professionale.

In ordine al legittimo esercizio del diritto di critica del provvedimento del giudicante, il poterdovere di critica dell'avvocato, soprattutto nella fase dell'impugnazione che rappresenta di per sé il momento di censura dell'operato del giudice, incontra il limite del dovere di mantenere con il giudice un rapporto improntato a dignità e decoro anche con riferimento alla sua persona (CNF n. 39/2013 e 185/2013).

La censura va rivolta alla fattispecie concreta come giudicata dal Giudice, contestando i vizi logici e gli errori di merito e di diritto della motivazione e non la persona del giudicante.

L'avvocato non deve mai giungere ad atteggiamenti o comportamenti sconvenienti e violativi del Codice Deontologico, che impone al professionista di mantenere con il giudice un rapporto improntato alla dignità e al rispetto sia della persona del giudicante, sia del suo operato.

Invocare il fatto che chiunque "dotato di buona fede e leale volontà..." avrebbe potuto comprendere la fondatezza di una tesi significa escludere buona fede e lealtà di colui che a tale conclusione non sia pervenuto.

Ciò ponendo come ipotesi o il mancato esame del fascicolo processuale, primo dovere del giudice decidente, o un esame del fascicolo stesso in assenza di buona fede.

Nello specifico le espressioni utilizzate violano palesemente tale dovere.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense conferma la decisione impugnata del COA di Brescia del 25 giugno 2012 e respinge il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2016;

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 28 dicembre 2018.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria